REGOLAMENTO (CEE) N. 1483/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1977

recante misure particolari per l'olio d'oliva in seguito alla modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (4), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione, del 18 maggio 1977 (6), ha modificato la nomenclatura della tariffa doganale comune per l'olio d'oliva ; che tale modifica entra in vigore il 6 luglio 1977 ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/77 (8), sono state definite le modalità d'applicazione della procedura di gara per la determinazione del prelievo riscosso all'importazione d'olio d'oliva ;

considerando che la nomenclatura tariffaria in vigore alla data di deposito della domanda di un titolo d'importazione determina i diritti conferiti al detentore del titolo per quanto attiene al tipo di prodotto da importare ;

considerando che la modifica della nomenclatura tariffaria rischia di perturbare lo svolgimento di talune operazioni effettuate dopo il 6 luglio 1977, soprattutto se esse sono realizzate in base a titoli richiesti prima di tale data ; che è d'uopo adottare misure appropriate per garantire un'armonica transizione dal vecchio al nuovo regime tariffario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore per l'olio d'oliva prima del 6 luglio 1977 si applica :

a) alle importazioni realizzate a decorrere da tale data in base a titoli validi per quantitativi superiori a 100 kg e che non superino 1 000 kg, la cui domanda sia stata presentata non oltre il 5 luglio 1977 ;

b) alle importazioni realizzate a decorrere da tale data in base a titoli validi per quantitativi superiori a 1 000 kg, la cui domanda sia stata presentata non oltre il 28 giugno 1977 ;

c) alle importazioni di entità inferiore o uguale a 100 kg, realizzate in data 6, 7 e 8 luglio 1977.

Articolo 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3188/76, le importazioni d'olio d'oliva di entità superiore a 100 kg e non superiore a 1 000 kg, realizzate a decorrere dal 6 luglio 1977 in base a un titolo la cui domanda sia stata presentata prima di tale data, sono soggette all'ultimo prelievo minimo fissato anteriormente alla medesima data.

Articolo 3

Nelle domande di titoli per l'importazione d'olio d'oliva, riguardanti quantitativi superiori a 1 000 kg e presentate in data 4 e 5 luglio 1977, nonché nelle dichiarazioni che le accompagnano, le sottovoci tariffarie devono essere specificate secondo la nomenclatura definita dal regolamento (CEE) n. 1058/77.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.
(5) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.
(6) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
(7) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.
(8) GU n. L 118 dell'11. 5. 1977, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH